

**Abstract.** *La risoluzione di un contratto di mutuo non esonera il mutuatario dal pagamento integrale delle rate scadute e della quota di capitale ancora dovuta.*

*Il soggetto che ha prestato fideiussione a garanzia di tale contratto, pertanto, non può porre a fondamento dell'istanza di opposizione all'esecuzione, intrapresa in suo danno dall'istituto di credito, l'intervenuta risoluzione dello stesso. Né può contestare che il sistema di ammortamento alla francese sia produttivo di interessi anatocistici, in quanto qualunque sia la durata del piano e la cadenza dei pagamenti, il calcolo degli stessi viene determinato sempre sulla parte di debito residuo da restituire al mutuante, determinandosi successivamente per differenza la quota capitale del pagamento che, una volta restituita, viene a ridurre il debito.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

in persona del

Giudice Monocratico  
Dott.ssa C.C.

alla pubblica udienza del giorno 12.5.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza la seguente:

**SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.**

nella causa iscritta al n. (...) del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, vertente  
fra

E.A., c.f. (...), rappresentato e difeso, per delega a margine dell'atto di citazione, dall'avv. S.E.,  
elettivamente domiciliato in Perugia, Via (...), n. (...), presso lo studio del difensore;

- OPPONENTE-

e

BANCA M.D.P.D.S., P.I. (...), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in  
forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. G. F.P. e dall'avv. F.P.,  
elettivamente domiciliata in Perugia, Via (...), n. (...), presso lo studio dell'avv. F.P.;

- OPPOSTA-

Conclusioni: come in atti difensivi.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato E.A. conveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la banca M.D.P.D.S., in persona del legale rappresentante p.t., opponendosi all'esecuzione intrapresa in suo danno dall'istituto di credito, previa notifica di precetto, in relazione ad un contratto di mutuo stipulato, in data 3.7.1998, dall'Immobiliare Via (...) s.r.l., per il quale l'opponente aveva prestato la garanzia fideiussoria. Eccepiva parte opponente: a) il difetto di potere rappresentativo in capo al soggetto che aveva rilasciato la procura al difensore; b) la nullità del precetto stante "l'inesistenza di qualsivoglia riferimento temporale alle presunte rate non corrisposte" e l'assenza di ogni indicazione in merito agli interessi applicati; c) l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo e l'illegittimità della richiesta di interessi successivi allo scioglimento del contratto; d) l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese.

Si costituiva l'istituto di credito opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.

\*\*\*\*\*

Del tutto prive di fondamento sono le doglianze relative alla violazione dell'art. 75 c.p.c., ovvero alla insussistenza della legittimazione sostanziale a stare in giudizio in capo al sig. C.S. - funzionario dell'Ufficio recupero crediti per l'area Avezzano e Pescara - che ha azionato l'atto di precetto, a tal fine delegato con procura notarile conferita dal dott. B.A., Procuratore e legale rappresentante della "Banca M.D.P.D.S. s.p.a.", in data 24.6.2013 (Rep. N. (...); Race. n. (...)), dalla quale emerge che ad alcuna dipendenti dell'istituto di credito menzionati, tra cui S.C., sono state conferite ampie funzioni, fra le quali sono senz'altro comprese quelle relative alle azioni giudiziale per il soddisfacimento delle pretese creditorie: "[...] affinché, con facoltà disgiunta pongano in essere tutte le attività di natura sostanziale e processuale inerenti alla gestione del recupero dei crediti classificati a sofferenza nella accezione di cui alle Istruzioni della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia - Circ. 139/91 e successive modifiche e integrazioni, nella titolarità della stessa banca M.D.P.D.S. Spa e/o di altre banche appartenenti al gruppo bancario M.D.P.D.S. e/o veicoli e/o società anche, estranei a detto gruppo che alla stessa banca M.D.P.D.S. s.p.a. abbiano conferito per le medesime attività i relativi mandati e poteri rappresentativi, con riferimento limitato ed esclusivo alle posizioni di credito il cui ammontare, non superi € 5.000.000,00 e, fermo tale ammontare complessivo per il credito, per un importo totale dell'ammontale della eventuale garanzia reale, non superiore all'importo di € 5.000.000,00, importo da considerare in caso di pluralità di garanzie reali a presidio dello stesso credito non cumulativamente ma unitariamente per ciascuna garanzia. All'uopo si conferiscono ai nominati procuratori tutti i poteri e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, che solo in via esemplificativa vengono di seguito specificati: [...]; proporre domande, anche in via riconvenzionale, e ricorsi in sede di giurisdizione civile, amministrativa e tributaria, promuovendo, proseguendo, riassumendo procedimenti di cognizione, esecutivi e cautelari ed *in* spiegando interventi o chiamando in causa terzi; coltivare ricorsi ed opposizioni in sede amministrativa; costituirsi parte civile in procedimenti penali [...]; in particolare, al fine di azionare e tutelare le posizioni di credito: fare precetti anche cambiari; presentare ricorsi per decreti di ingiunzione, procedendo agli atti della conseguente procedura; acquisire ipoteche giudiziali; promuovere e instaurare procedimenti esecutivi [...]; costituirsi negli stessi procedimenti da chiunque promossi; costituirsi nei giudizi di opposizione relativi alle suddette procedure [...]"

Il fatto che sia stata conferita procura speciale e il tenore delle espressioni usate per attribuire al responsabile del recupero crediti di una determinata zona geografica d'Italia la facoltà di rappresentare l'istituto di credito, non lasciano dubbi circa la natura della rappresentanza conferita: trattasi infatti di rappresentanza sostanziale, con conseguente potere rappresentativo processuale e facoltà di nomina dei difensori nonché conferimento di procura alla lite.

Altrettanto infondata è la contestazione relativa alla nullità del precetto per inesistenza di qualsiasi riferimento temporale alle rate non corrisposte, non evincibili nemmeno dal piano di ammortamento non fatto pervenire al debitore.

Il precetto, infatti, è stato notificato unitamente al contratto di mutuo, che contiene il piano di ammortamento (doc. 1).

Per altro verso il debitore eccepisce la nullità della procedura esecutiva per intervenuta risoluzione del contratto. Anche tale deduzione è priva di fondamento, tenuto conto che per giurisprudenza costante "la risoluzione del contratto di mutuo obbliga, il mutuatario al pagamento integrale delle rate già scadute e alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, fatta, eccezione per il pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere" (Cass. 3.3.2015, n. 4230). Infondate appaiono anche le argomentazioni inerenti la censura dell'opponente riferita al disposto dell'art. 40 comma 2, T.U.B.

In realtà, l'art. 40, comma 2, T.U.B. deve ritenersi limitativo dell'art. 1819 c.c., che avrebbe consentito la risoluzione anche in caso di ritardato pagamento di una sola rata. Il sistema attualmente vigente, infatti, consente di evitare la risoluzione ove per 7 volte si paghi in ritardo la rata, ma sempre prima della scadenza della rata successiva; così come la risoluzione del contratto potrebbe essere invocata dalla banca in presenza di una pendenza debitoria, solo quando sia decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza di ogni singola rata del finanziamento, senza che il debitore abbia adempiuto.

Quanto alle eccezioni relative alla vessatorietà di alcune clausole contrattuali, esse risultano dedotte in maniera del tutto generica e approssimativa.

Parte attrice si duole, infine, della adozione di un sistema di ammortamento alla francese. Tale eccezione risulta troppo genericamente formulata, senza alcun specifico riferimento alle condizioni contrattuali pattuite tra le parti e al meccanismo di determinazione delle rate utilizzato anche nel piano di ammortamento, sicché anche l'ammissione di eventuale c.t.u. volta a verificare i conteggi della banca è inammissibile in quanto esplorativa e volta a sollevare la parte dall'onere di prova e allegazione sulla stessa gravante.

In linea generale, poi, è noto che nella prassi si distinguono essenzialmente tre tipi di ammortamenti: piano all'italiana (ogni rata è di importo diverso in quanto composta da una quota di capitale costante e da una quota di interessi che, calcolata su capitale decrescente, si riduce man mano), piano alla francese (ogni rata è costante ed è composta da una quota capitale e da una quota interessi variabile), piano alla tedesca (strutturato come l'ammortamento alla francese ma con pagamento di interessi anticipati).

Nel sistema alla francese la rata viene determinata in modo che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. In particolare il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale ma, tornite pagamenti periodici, viene, per così dire, "staccato" dal capitale, capitale che invece è, per sua natura, produttivo di interessi. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è del tutto preclusa. In altri termini, dunque, il sistema di ammortamento alla francese risulta in sé neutro rispetto alla applicazione di interessi anatocistici. Tale affermazione risulta peraltro in linea con il prevalente orientamento che si è formato nella giurisprudenza di merito, dal quale la scrivente non ritiene di discostarsi, per quanto sopra osservato: cfr. in particolare Tribunale Torino 17 settembre 2014 che ha precisato "La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale - in particolare con rata fissa costante (cd. ammortamento alla francese) - non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:

- 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
- 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
- 3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale - quota man mano crescente con il progredire del rimborso - a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione".

Per i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione.
- 2) Condanna l'opponente a rimborsare alla opposta le spese processuali, che liquida complessivamente in €. 4.782,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge.

Perugia, 12.5.2016.

Il Giudice